

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

del Settore Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle Produzioni

OGGETTO: Settore FALQ - D.D. ex ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017. Spostamento di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati" di zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche, ai sensi della Decisione di Esecuzione UE 2015/893, per utilizzo non professionale. Sig.ra Chiappini Ada residente in via Strada Bolzetta 9/B Grottazzolina (FM). Anno 2024.

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 e ss.mm.ii., concernente "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 con cui sono state approvate le linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura e Pesca";

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 47 del 18 dicembre 2023 avente ad oggetto: "L.R. 11/2022 art. 3 comma 1 - Approvazione Programma Operativo annuale anno 2024 con proiezione triennale 2024/2026.";

VISTO il Regolamento Amministrativo e Contabile approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 17 del 30.03.2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTA la D.G.R. n. 91 del 29.01.2024 che designa per l'incarico ad interim di Direttore dell'AMAP, il dott. Lorenzo Bisogni, già dirigente di ruolo della Giunta regionale e titolare della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;

VISTA la Delibera del CDA AMAP n. 5 del 31.01.2024 che nomina per l'incarico ad interim di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" il dott. Lorenzo Bisogni, a decorrere dal 01.02.2024 sino alla nomina del nuovo Direttore, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni";

VISTO il Decreto del Direttore AMAP n. 150 del 05.05.2023 che delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D.lgs. n. 165/2001 al Dott. Nardi Sandro;

DECRETA

di confermare in favore della sig.ra Chiappini Ada residente in via Strada Bolzetta 9/B Grottazzolina (FM),



- fatti salvi vincoli di altra natura, la possibilità di utilizzare per scopi non professionali (uso civico per combustibile domestico), ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Direttore ex A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, legname specificato derivante da piante di generi botanici *Populus* spp., accertate non infestate da *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, a dimora in aree censite al f. 9 particella n. 55 (p) in agro del Comune di Grottazzolina (FM), in zona infestata sottoposta a misure di contenimento per il citato organismo nocivo;
- che le attività di spostamento del suddetto legname, dai luoghi di origine a quello dichiarato nella comunicazione, siano effettuate nel più breve tempo possibile dal ricevimento della comunicazione di emanazione del corrente provvedimento amministrativo e comunque entro il periodo di non volo dell'insetto adulto (1 novembre – 31 marzo).
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua comunicazione o notifica oppure può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua comunicazione o notifica.

Attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

Attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il delegato del Dirigente del Settore
Fitosanitario e Agrometeorologia,
Laboratori e qualità delle produzioni
(Dott. Sandro Nardi)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento e atti presupposti

- L.R. 12.05.2022 n. 11 e ss.mm.ii.;
- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- Deliberazione del CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023 "L.R. 11/2022 - Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore";
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2016/2031;
- Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2017/625;
- Regolamento di Esecuzione UE 2019/2072 della Commissione;
- Regolamento Delegato UE 2019/1702 della Commissione;
- Decisione di Esecuzione UE 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;
- D.lgs. 02.02.2021 n. 19; - "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013;
- D.D. ASSAM n. 372/DIRA del 9.10.2015;
- D.D. ASSAM n. 91/DIRA del 31.1.2017;



- D.D. ASSAM P.F. SFA n.245 del 24.11.2022;
- D.D. AMAP Settore FALQ n. 28 del 18.01.2024.

Motivazione

- Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 e ss.mm.ii. l'A.S.S.A.M è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP). L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.
- Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte, all'interno dell'AMAP, dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione del CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.
- Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 istituisce un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante.
- Il Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante, in cui sono comprese le funzioni di accertamento della presenza di organismi nocivi alle piante.
- Il Regolamento Delegato UE 2019/1702 che integra il Reg. UE 2016/2031, include *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nell'elenco degli organismi nocivi prioritari ossia organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione poichè la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale o sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena.
- La Decisione di Esecuzione UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 ha evidenziato i requisiti per gli spostamenti nel territorio dell'Unione di piante e legname "specificati" originari e/o introdotti in zona delimitata per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky e del materiale di imballaggio di legno specificato originario di una zona delimitata del suddetto organismo nocivo.
- Il D.lgs n. 19 del 02.02.2021 disciplina le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 e dispone che i Servizi Fitosanitari operanti presso le Amministrazioni Regionali e delle Province sono le autorità deputate per l'attuazione, sul territorio di competenza, delle attività di protezione delle piante.
- La Regione Marche, a seguito dell'accertamento di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky in alcune aree regionali, ha individuato e prescritto le misure di emergenza per contrastare la diffusione del tarlo asiatico del fusto con il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" approvato con D.G.R.M. n. 1730 del 27.12.2013. Nel piano d'azione è stata demandata al Servizio fitosanitario regionale la facoltà di individuare ed adottare, con propri atti, misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contenimento tarlo asiatico del fusto nonché di attuare prescrizioni fitosanitarie finalizzate a prevenire attacchi o evitare la diffusione di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nella produzione e/o commercio delle specie legnose sensibili.
- Il Decreto del Direttore dell'A.S.S.A.M. – Servizio fitosanitario (D.D. A.S.S.A.M.) n. 372/DIRA del 9.10.2015 ha approvato le misure ufficiali del SFR di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura del legname infestato e/o di legname specificato nella regione Marche adeguando il piano d'azione regionale alle disposizioni della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.
- Il D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA del 31.1.2017, In ottemperanza alla citata Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893, ha approvato le procedure fitosanitarie per la disciplina degli spostamenti dei vegetali e/o prodotti vegetali "specificati" sopra menzionati. Nel D.D. A.S.S.A.M. n. 91/DIRA, inoltre, è stata regolata la possibilità di utilizzare, da parte di soggetti pubblici o privati, piccoli quantitativi di piante, legname e legno d'imballaggio "specificati" provenienti da zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, in attività non professionali purchè tale uso sia stato comunicato



preventivamente al SFR al fine di consentire l'esecuzione delle necessarie indagini fitosanitarie volte a scongiurare il rischio di diffusione di organismi nocivi alle piante.

- Il D.D. AMAP Settore FALQ n. 28 del 18.01.2024, di revoca e sostituzione del D.D. AMAP n. 200 del 28.07.2023, con cui sono state stabilite le zone delimitate, comprensive di zone infestate e di zone cuscinetto, per la presenza di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky nelle Marche e le relative misure fitosanitarie.

Preso atto delle comunicazioni del 23.01.2024, presentata dalla sig.ra Chiappini Ada residente in via Strada Bolzetta 9/B Grottazzolina (FM), concernente l'utilizzo in attività non professionali di legname "specificato", originario di zone delimitate per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, destinato a combustibile domestico.

Tenuto conto, dalle istruttorie documentale e tecnica di questo Servizio Fitosanitario regionale depositate agli atti dell'ufficio, che:

- le aree indicate nella suddetta comunicazione, censite al f. 9 particella n. 55 (p) in agro del Comune di Grottazzolina (FM), ricadono in zona infestata sottoposta a misure di contenimento per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky;
- sono state ispezionate piante del genere botanico *Populus* spp. per la ricerca di segni/sintomi della presenza di *Anoplophora glabripennis* Motschulsky i cui esiti negativi sono stati registrati in archivi digitali del Servizio fitosanitario regionale.

Appurato che per l'immobile censito al foglio e particella sopra indicati, nel possesso di persone diverse dal richiedente, sono state acquisite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà a firma dei comproprietari con data 04.03.2024 registrate agli atti d'ufficio al protocollo ID 268236 del 15.03.2024.

Rilevato che la sig.ra Chiappini Ada ha manifestato l'intenzione di spostare il suddetto legname nell'ambito del territorio del comune di Grottazzolina (FM), all'interno di una zona con medesimo stato fitosanitario per *Anoplophora glabripennis* Motschulsky, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico).

Esito dell'istruttoria e proposta

Sulla base di quanto espresso, lo spostamento di legname specificato indicato nell'istruttoria non costituisce rischio fitosanitario di diffusione del parassita, per cui si ritiene che i requisiti per il suo utilizzo, a scopo non professionale (uso civico per combustibile domestico), siano stati rispettati.

Per quanto esposto sopra si propone, in concordanza con l'esito dell'istruttoria, di procedere all'adozione del provvedimento finale di conferma della possibilità di spostamento di legname "specificato", in relazione alla comunicazione della sig.ra Chiappini Ada residente in via Strada Bolzetta 9/B Grottazzolina (FM).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)

